



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da

Dr Francesca Miconi Presidente

Dr Maria Carla Corvetta Giudice

Dr Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice

Nel procedimento **n 1/2024 per omologazione di Concordato Semplificato** proposto
da

Avv D Traversa

con l'opposizione del creditore

Avv D Sarina e G Galati

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuta preliminarmente la tempestività dell'opposizione proposta dal creditore, sussistendo giustificati motivi (malfunzionamento accertato del sistema telematico) per la rimessione in termini;

Premesso che la proposta di concordato semplificato comunicata ai creditori ai fini dell'omologa è la seguente:

- pagamento nella misura del 100% delle prededuzioni,
- del 100% dei creditori aventi il privilegio da lavoro dipendente,
- del 100% dei professionisti di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.,
- del 77,53% (rettificato dall'Ausiliario nel 68,25%) dei creditori con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.
- dell'1,5% (rettificato dall'Ausiliario in 1,40%) dei creditori privilegiati incapienti e dei creditori chirografari, tutti pagati con finanza esterna;

Il Piano prevede:

- la liquidazione degli assets della società costituiti da tutti i cespiti ed i beni materiali e immateriali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per i quali vi è già offerta di acquisto da parte di SRL per euro 85.000,00 (da corrispondersi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato semplificato);
- l'impiego di liquidità a disposizione della società per € 61.755,71;
- l'apporto di finanza esterna da parte di nella misura di € 20.000,00 come da impegno sottoscritto in data 16/07/2024, condizionato al passaggio in giudicato del decreto di omologazione ; risorsa destinata al pagamento dei privilegiati degradati in chirografo perché incapienti e dei chirografari ab origine;

per un complessivo attivo atteso di € 166.755,71 a fronte di un passivo di € 1.370.566,25 (valore indicato dall'Ausiliario) , comprensivo di € 36.159 per le spese in prededuzione relative ai compensi di Esperto (per il solo parere essendo già stato liquidato per l'attività svolta nella composizione negoziata), Ausiliario e Liquidatore

giudiziale, per adempimenti amministrativi e contabili e per spese notarili per la determina dell' ex art. 120 bis CCII;

Rilevato preliminarmente che il nuovo testo dell'art 25 sexies c 1 ultima parte cci, modificato dal Dlgs 136/2024 ed applicabile anche alle procedure pendenti, prevede la applicabilità dell'art 84 c5 cci, il quale prescrive la necessità , in caso di falcidia dei privilegiati, della attestazione di incapacienza di un professionista indipendente; la attestazione in questione non risulta in atti;

Ritenuto :

- Quanto al motivo di opposizione relativo alla azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico pro tempore [] per la restituzione al socio [] Srl del finanziamento postergato di € 38.377,20 , che l'informazione data in proposito dalla debitrice sia stata adeguata e completa, e che la azione stessa possa (debba) essere valorizzata anche nel concordato semplificato, atteso che il liquidatore giudiziale, a norma dell'art 25 septies c 1 cci che richiama anche l'art 115 cci, è tenuto appunto ad esercitare le azioni di responsabilità ;
- Quanto al motivo di opposizione relativo al mancato rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, per omessa considerazione della presenza di crediti garantiti da MCC, (come tali suscettibili di trasformarsi, in caso di pagamento da parte del garante e di surroga, in crediti muniti di privilegio, di grado inferiore soltanto a quello di cui all'art 2751 bis cc), che il vulnus al privilegio MCC sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui dalla vendita competitiva dei beni aziendali (a cui il liquidatore giudiziale è obbligato ex artt 25 septies – 114 CCI) e dalla azione di responsabilità di cui si è detto la procedura tragga ulteriori risorse economiche interne , da distribuire ai creditori con la regola della priorità assoluta ; si tratta, allo stato , di una eventualità – poiché al momento la previsione di vendita e la valutazione della azione di responsabilità non consentono, prudenzialmente, di considerare realizzabile un attivo che consenta il pagamento oltre il privilegio artigiano, anch'esso falcidiato; tutti i privilegi successivi sono incapienti e vengono trattati con finanza esterna, alla stessa percentuale dei chirografari ab origine -, eventualità che tuttavia deve essere contemplata nella proposta di concordato, mediante previsione di un fondo rischi (oggi espressamente

previsto per il concordato preventivo (dall'art 87 c 1 lett p bis CCI come modificato dal Dlgs 136/2024) e se necessario di una classe apposita;

- Va in proposito tenuto presente che se è vero che la normativa sul concordato semplificato prevede soltanto la facoltà del debitore di formare classi di creditori e non la obbligatorietà – non essendovi alcun richiamo all'art 85 cci - , e ciò in coerenza con il fatto che nel concordato semplificato i creditori non votano e non vi è quindi necessità di salvaguardare la genuinità dell'espressione del voto, è altrettanto vero che nella procedura stessa è indispensabile rispettare l'ordine delle cause di prelazione , con la conseguenza che, in presenza di creditori privilegiati e di risorse interne, il modo per prevederne il pagamento prioritario può essere proprio la formazione di una classe ;

Ritenuto opportuno richiedere alla debitrice, oltre che di integrare la produzione documentale con la attestazione di incapacità di cui all'art 84 c 5 cci , di precisare la proposta di concordato nel senso sopra indicato – considerato anche che i richiami all'art 115 cci ed all'art 84 c 5 cci sono stati introdotti dal Dlgs 136/2024, successivo alla presentazione del ricorso per omologa di concordato semplificato dinanzi al Tribunale di Bologna ; si tratta di integrazioni che non modificano nella sostanza il contenuto della proposta comunicata ai creditori

PQM

Assegna alla società ricorrente termine di 15 dalla comunicazione di questo provvedimento per la produzione integrativa e per le precisazioni indicate in narrativa; riserva all'esito la decisione.

Si comunichi, anche al creditore opponente.

Rimini, camera di consiglio del 3-3-2025

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi